

MORATORIA DEI DEBITI DELLE PMI:

PROROGA AL 31 GENNAIO 2011

a cura di **Sandro Cerato e Michele Bana**

Premessa

Il 3 agosto 2009, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in ossequio alla previsione¹ di cui all'art. 5, comma 3-quater, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, aveva sottoscritto – con l'Associazione bancaria italiana e le altre rappresentanze d'impresa – un accordo riguardante la moratoria dei debiti delle piccole e medie imprese (c.d. *Avviso Comune*). L'intesa prevedeva, tra l'altro, il 30 giugno 2010 quale termine ultimo, ai fini della presentazione delle corrispondenti domande di agevolazione.

L'esigenza di rendere pienamente operativa la sospensione dei finanziamenti ha, tuttavia, indotto le parti a concordare una proroga del beneficio, stabilita in ulteriori sette mesi: con l'effetto che le piccole e medie imprese, in possesso dei requisiti di legge, possono, pertanto, presentare l'istanza di moratoria sino al 31 gennaio 2011. Sul punto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato che rimangono immutate tutte le altre condizioni riportate nel suddetto Avviso Comune, precisando altresì che sono escluse dal differimento dei termini le operazioni che siano già state interessate dal medesimo beneficio. In altri termini, un'impresa che si è già avvalsa della moratoria può comunque usufruire della proroga, limitatamente ai finanziamenti non ancora agevolati.

¹ La disposizione, inserita in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, delle Legge 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce che *“al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate all'attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti”*.


Soggetti ammessi

La moratoria dei debiti può essere richiesta esclusivamente dalle piccole e medie imprese che, in primo luogo, soddisfano, congiuntamente, i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005:

- 1) **il numero di dipendenti è inferiore a 250 unità**, considerando a tale fine:
 - a) tutti i lavoratori, a tempo determinato e non, iscritti nel libro matricola dell'azienda, e legati alla stessa da forme contrattuali che prevedono un vincolo di subordinazione, ad eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;
 - b) il numero medio dei mensile dei dipendenti rilevanti, individuati a norma del punto precedente, occupati a tempo pieno durante l'esercizio: i lavoratori part-time e quelli stagionali rappresentano, pertanto, frazioni del numero di unità su base annuale;
- 2) **il fatturato annuo² non supera i 50 milioni di euro, oppure l'attivo patrimoniale dell'esercizio non eccede i 43 milioni di euro**: la sussistenza del requisito in parola deve essere riscontrata sulla base dell'ultimo bilancio d'esercizio chiuso, approvato prima della sottoscrizione della domanda di moratoria. Nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria, ovvero dalla redazione del bilancio d'esercizio, il fatturato deve essere desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, e l'attivo patrimoniale sulla base del prospetto delle attività e passività, redatto secondo i criteri previsti dal D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689 – integrativi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – osservando altresì quelli di redazione del bilancio di cui agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

² Sul punto, si rammenta che il fatturato annuo corrisponde alla voce A)1) del conto economico redatto secondo la disciplina civilistica (art. 2425-bis, primo e secondo comma, c.c.), il cui importo è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dei ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi rientranti nell'ordinaria attività dell'impresa, diminuito degli sconti ed abbuoni passivi, dei resi e delle imposte direttamente connesse con il volume d'affari (art. 2, comma 5, lettera a), del D.M. 18 aprile 2005).

MORATORIA DEI DEBITI: REQUISITI DIMENSIONALI (D.M. 18 APRILE 2005)



Numero di dipendenti
inferiore a 250



Fatturato non superiore ad Euro 50.000.000,00 (oppure attivo
patrimoniale non eccedente il limite di Euro 43.000.000,00)

A parere dell'Abi (Circolare 23 dicembre 2009), la sussistenza dei suddetti requisiti dimensionali deve essere riscontrata esclusivamente sulla base del **bilancio d'esercizio**, redatto secondo la disciplina civilistica e riferito alla singola impresa, a nulla rilevando l'eventuale appartenenza ad un gruppo residente nel territorio dello Stato, ovvero estero con stabile organizzazione in Italia.

L'art. 2, c. 7, del D.M. 18 aprile 2005 riconosce, tuttavia, una deroga a beneficio delle imprese che, alla data di sottoscrizione della domanda di moratoria, presentino una delle seguenti situazioni:

- non è stato approvato il primo bilancio d'esercizio;
- non è stata presentata, nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria, la prima dichiarazione dei redditi.


Al ricorrere di una delle suddette ipotesi, i requisiti dimensionali devono essere verificati sulla base del numero degli occupati e dell'attivo patrimoniale risultante all'atto della firma dell'istanza di agevolazione.

Esclusioni

Le imprese che soddisfano i presupposti di cui sopra non possono, tuttavia, avvalersi della moratoria, qualora risultino **prive dei seguenti requisiti**:

- presenza di adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante la temporanea difficoltà imputabile alla fase congiunturale: la sussistenza di tale presupposto può essere dimostrata mediante la produzione di appositi documenti, da allegare alla domanda di moratoria, quali gli ultimi bilanci approvati e le dichiarazioni dei redditi presentate, la **situazione contabile aggiornata** ed un **business plan** a 3-5 anni;
- assenza di rate scadute, anche soltanto parzialmente onorate, da oltre 180 giorni dalla presentazione della domanda di moratoria: nel caso di rate scadute entro tale intervallo, l'efficacia della moratoria decorre dal primo versamento periodico impagato;
- esistenza, al 30 settembre 2008, soltanto di posizioni "in bonis" con il soggetto creditore, ovvero non classificate come "scadute/sconfinanti" da oltre 180 giorni, "incaglio", "ristrutturate" oppure "in sofferenza";
- sussistenza, alla data della richiesta di accesso al beneficio, esclusivamente di posizioni classificate "in bonis" e senza ritardi nei versamenti, oppure mancanza di situazione passive – nei confronti del creditore al quale è rivolta la domanda – qualificabili come "ristrutturate" o in "sofferenza".

MORATORIA DEI DEBITI: CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE



Operazioni agevolabili

Le imprese in possesso dei requisiti di cui sopra possono presentare, entro il 31 gennaio 2011, la domanda di moratoria, secondo il modulo pubblicato sul sito internet dell'Abi (Tavola 1), richiedendo – direttamente al soggetto creditore – la concessione, tra l'altro, delle seguenti agevolazioni:


- 1) la sospensione, sino ad un massimo di 12 mesi, del pagamento della quota capitale dei mutui passivi³ e dei canoni di locazione immobiliare, purchè il relativo contratto sia stato stipulato entro il 3 agosto 2009. Il termine della moratoria è, invece, ridotto a 6 mesi, nel caso in cui l'oggetto del beneficio sia rappresentato dalla quota capitale dei canoni di leasing relativi a beni mobili, derivanti sempre da atti perfezionati non oltre la data di riferimento dell'originario Avviso Comune;
- 2) l'estensione fino a 270 giorni della scadenza dei debiti bancari correnti, derivanti da anticipazioni di crediti certi ed esigibili, portati da fatture o documenti salvo buon fine, comprese quelle ottenute entro il termine di presentazione della domanda di moratoria;
- 3) l'allungamento sino a 120 dei termini di adempimento delle passività a breve dei crediti di cui all'art. 43 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (ad esempio, il credito agrario di conduzione), indipendentemente dalla circostanza che il perfezionamento sia avvenuto tramite il rilascio di cambiali;
- 4) la concessione di specifici finanziamenti, diretti a sostenere il rafforzamento patrimoniale dell'impresa, per un importo pari ad un multiplo dell'aumento di capitale sociale effettivamente versato.

Con l'effetto che l'agevolazione, a dispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento (*"pratiche finalizzate all'attenuazione degli oneri finanziari delle citate piccole e medie imprese"*), non è invocabile con riferimento agli interessi passivi maturati in pendenza delle suddette operazioni di finanziamento, che continuano, invece, ad essere dovuti secondo le originarie scadenze e condizioni contrattuali: ad

³ I mutui in preammortamento possono beneficiare della sospensione del pagamento della quota capitale, a condizione che il periodo di preammortamento si concluda prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di moratoria (31 gennaio 2011).

eccezione del caso in cui la moratoria sia definita autonomamente tra le parti, al di fuori dell'accordo sottoscritto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con l'Abi e le altre rappresentanze delle imprese.

I PRINCIPALI EFFETTI DELLA MORATORIA DEI DEBITI



Conseguentemente, sono esclusi dalla moratoria i finanziamenti riguardanti i contratti oppure le operazioni di importazione, nonché quelli che hanno beneficiato della concessione di contributi pubblici (in conto interessi o capitale), erogati dallo Stato oppure da enti territoriali della medesima natura.

Esito della domanda

A seguito della richiesta presentata dall'impresa, il soggetto creditore destinatario della stessa è tenuto, entro 30 giorni lavorativi, a fornire il proprio responso, senza poter richiedere ulteriori garanzie o condizioni.

24 agosto 2010

Sandro Cerato e Michele Bana

Allegato 1: fac-simile del modello di domanda di moratoria

**“ACCORDO DI SOSPENSIONE DEI DEBITI
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE”**

(Avviso Comune del 3/8/2009 e relativo Addendum del 23/12/2009)

Modulo di domanda (fac-simile)

La seguente Impresa

_____ (denominazione sociale)

_____ (codice fiscale/partita iva) _____

_____ (indirizzo sede)

_____ (telefono) _____ (fax) _____ (e-mail)

nella persona di _____ (legale rappresentante),

presa visione dell’Avviso Comune del 3 agosto 2009, e del relativo Addendum del 23 dicembre 2009;

intestataria dei finanziamenti di seguito indicati, per i quali **CHIEDE** di usufruire dei benefici previsti nel citato Avviso:

mutuo ipotecario/chirografario n° _____, di originari euro _____ stipulato in data ____/____/____, debito residuo di euro _____ alla data del ____/____/____, scadenza ultima ____/____/____, *(solo per i finanziamenti agevolati)* agevolato ai sensi di _____.

leasing (immobiliare/mobiliare) n° _____, di originari euro _____ stipulato in data ____/____/____, debito residuo di euro _____ alla data del ____/____/____, scadenza ultima ____/____/____, *(solo per i finanziamenti agevolati)* agevolato ai sensi di _____.

linea di credito per anticipazioni su crediti di euro _____ con scadenza ____/____/____, *(solo per i finanziamenti agevolati)* agevolato ai sensi di _____.

credito agrario di conduzione stipulato ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, n° _____ con scadenza ____/____/____, (*solo per i finanziamenti agevolati*) agevolato ai sensi di _____.

DICHIARA

di essere un'impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato inferiore a 250 unità e un fatturato annuo non superiore 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio non eccedente i 43 milioni di euro);

di ritenere di avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all'attuale congiuntura negativa;

[*per i mutui e leasing*] di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da oltre 180 giorni;

[*per le operazioni di anticipazione*] che i crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede l'allungamento della scadenza sono certi ed esigibili;

di non usufruire, sulle posizioni per le quali si chiedono i benefici dell'Avviso Comune, di agevolazioni pubbliche, nella forma del contributo in conto interessi o capitale, salvo quelle la cui norma di incentivazione è inserita nell'elenco comunicato all'Abi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

di non avere alla data odierna procedure esecutive in corso;

PRENDE ATTO

che, in base alla tempistica prevista dal Punto 6 dell'Avviso comune, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda:

la richiesta si intende accolta dalla Banca/Intermediario finanziario – salvo esplicito e motivato rifiuto – secondo quanto espressamente previsto dal Punto 6 bullet 3 dell'Avviso comune, nel caso in cui l'impresa è ancora classificata “in bonis” e non presenta ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda;

negli altri casi di domande ammissibili ai sensi del Punto 3, la Banca/l'Intermediario finanziario valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione, e nel rispetto

delle proprie procedure. Che tale domanda sarà presa in considerazione dalla Banca/Intermediario finanziario se la stessa ha aderito all'Avviso Comune.

Allegati [Eventuali].

In fede.

..... , li

Il richiedente

.....

La Banca/l'Intermediario finanziario si riserva di verificare che l'Impresa rispetti le condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso Comune e, in particolare, che:

alla data del 30 settembre 2008, aveva con la Banca/l'Intermediario finanziario esclusivamente posizioni "in bonis", ovvero non presentava posizioni dalla stessa classificate come "scadute/sconfinanti" da oltre 180 giorni, "incaglio", "ristrutturate", "in sofferenza";

alla data odierna, ha solo posizioni ancora classificate "in bonis" e non ha ritardati pagamenti; [oppure] alla data odierna, non ha nei confronti della Banca/dell'Intermediario finanziario posizioni debitorie classificate come "ristrutturate" o in "sofferenza".

I risultati della verifica sono comunicati tempestivamente all'impresa.

..... , li

La Banca/L'Intermediario finanziario